



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del Registro data 31/01/2017	<i>Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n.193 del 2016.</i>
--	---

L'Anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di gennaio, dalle ore 11,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, convocato con appositi inviti, regolarmente notificati, si è riunito il civico consesso in seduta ordinaria, seconda convocazione.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	FRUMUSA	Maria Annunziata (Presidente)	X	
2	DI MORA	Gloria	X	
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe	X	
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	VACCARO	Felice	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGGIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino	X	
15	FIORICA	Leonardo		X

Consiglieri assegnati n.15 – in carica n.15 – Presenti N.11; assenti N.4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Sono presenti, altresì il Sindaco e tutti gli Assessori.

Partecipano: Il Responsabile del I Settore e il Revisore dei Conti.

Il Presidente, legge l'oggetto del quinto punto all'O.d.G., ed invita il Revisore dei Conti dott. Bartolotta ad illustrare la proposta.

Interviene il Presidente del Consiglio che precisa che la I Commissione nella seduta del 27/01/2017, ha presentato un emendamento in riferimento al comma 1 art.4.

In particolare, si prevede di aggiungere una lettera e) che testualmente recita: " versamento in cinque rate di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di marzo 2018 luglio 2018 e settembre 2018" e di cassare " eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali".

Il Consigliere Sciarone chiede se è necessario che ci sia una ingiunzione di pagamento, o se si può applicare anche in altri casi.

Il Revisore precisa che si applica solo nel caso ci sia una ingiunzione di pagamento come precisato all'art.1 del regolamento.

Considerato che nessuno chiede la parola il Presidente mette ai voti l'emendamento su indicato.

Consiglieri votanti n.11

Voti a favore 11.

L'Emendamento viene approvato.

A questo punto il Presidente mette ai voti il regolamento così come emendato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la lettura della proposta del Presidente del Consiglio;
- Visto il parere di regolarità tecnica del 1° Settore e contabile espressa dal Responsabile del 2° Settore;

Visto l'emendamento approvato

- a seguito della votazione *unanime* degli undici consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta così come emendata che fa parte integrante e sostanziale della delibera, avente per oggetto: "Modifiche Statuto Comune di Realmonte".

Il Presidente si chiude la seduta consiliare alle ore 13,30



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

2° Settore: Ragioneria Generale, Finanze ed Economato

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016".

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato schema di regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento e proporlo al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione;

Considerato che bisogna acquisire il parere favorevole dell'organo di revisione da allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2017;

Visto il parere dell'Organo di Revisione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti:

- il D.Lgs.n.267/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- la L.R. n. 48/91;
- la L.R. n. 30/2000;
- l'O.R.E.E.LL. della Regione Siciliana;

Per tali motivazioni

SI PROPONE

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato schema di Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

3. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



Responsabile Finanziario
Dot. Salvatore Alesci

Ai sensi del D.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016**, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Realmente,

23/1/2014

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Mesci



[Handwritten signature]

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Realmente,

23/1/2014

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Mesci



[Handwritten signature]



COMUNE DI REALMONTE
(PROVINCIA DI ARGENTO)
REVISORE DEI CONTI

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Al Segretario Comunale

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE -APPROVAZIONE "REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016".- Parere Revisore-

Vista la Proposta di delibera avente pari oggetto a firma del Responsabile del 2° Settore;

Visto i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del 2° Settore;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto lo schoma di Regolamento allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 19.01.2017 avente ad oggetto "approvazione proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex decreto legge n. 193 del 2016";

Visto il D.L. 22/10/2016 n.193 artt. 6, 6 bis e 6 ter;

Considerato che la definizione agevolata di cui al D.L. 22/10/2016 n.193 si applica in automatico a tutti gli Enti Locali che per la riscossione si servono di Equitalia (per la Sicilia Riscossione Sicilia Spa);

Considerato che, ai sensi dell' art. 6 ter comma 1 D.L. 22/10/2016 n.193 il regolamento e la proposta di deliberazione di cui al presente parere è riferito alle sole "entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscali ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". In altre parole ai soli casi di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2016 dagli stessi enti o da concessionari diversi da Equitalia (per la Sicilia Riscossione Sicilia Spa);

Considerato che, la definizione agevolata di cui al regolamento in oggetto è limitata ai provvedimenti di ingiunzione fiscali ai sensi.... notificati, negli anni dal 2000 al 2016;

Considerato che per quanto non previsto nel regolamento si rimanda al D.L. 22/10/2016 n.19;

Si raccomanda All'ente di pubblicare la delibera di Consiglio Comunale sul sito istituzione dell'Ente entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

Sulla base di quanto Visto Considerato e Raccomandato si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta in oggetto.

Realmonte Il, 20/01/2017

Il Revisore
Dr. Salvatore Bartolotta



COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**REGOLAMENTO PER LA DEFGINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE
A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario o alla società in house, apposita istanza entro il 2 maggio 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune o il concessionario o la società in house mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune il concessionario o la società in house comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario o la società in house, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:



a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano agli interessi il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario o dalla società in house, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.



2. Il Comune o il concessionario o la società in house relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n.16 c.s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Arch. Maria Annunziata Frumusa

Maria Annunziata Frumusa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Gloria Di Momi

Gloria Di Momi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella

Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

A T T E S T A

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ con il n. _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- è diventata esecutiva il giorno _____;
- essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mercedes Vella